

Oggetto LIQUIDAZIONE - C.C.N.L. SALDO ANNO 2019 - V° LOTTO - parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale a favore dell'Azienda S.T.A.C. S.r.l. - Casale Monferrato (AL) - (U.L. € 30.963,49) - INTEGRAZIONE della Determinazione Dirigenziale n. 63 del 08 febbraio 2021.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, dispone quanto segue:

- 1) di approvare il **CONSUNTIVO ANNO 2019** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007 - trasmesso dall'Azienda **S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi S.r.l.**, con sede in Via Roma n. 191 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – Codice Fiscale e Partita IVA 01760990067 - per la somma definitiva di **Euro 130.963,49**;
- 2) di integrare – di conseguenza - la precedente Determinazione Dirigenziale n. 63 del 08 febbraio 2021, per la somma di **Euro 43.462,35** (Euro 130.963,49 – Euro 87.501,14) ed approvare il **SALDO ANNO 2019 - V° Lotto** – che ammonta complessivamente ad **Euro 1.328.685,72** (Euro 1.285.223,37 + Euro 43.462,35);
- 3) di liquidare la spesa, pari ad **Euro 30.963,49**, a titolo di **SALDO ANNO 2019 - V° Lotto**, al netto degli acconti liquidati – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – a favore dell'Azienda S.T.A.C. S.r.l., sopra generalizzata, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - Piano finanziario U.1.04.03.99.999, come risulta dall'ALLEGATO 01), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e secondo la seguente imputazione della spesa:
 - **Euro 10.000,00 - IMPEGNO 2019/792**;
 - **Euro 20.963,49 - IMPEGNO 2020/335**

Motivazione

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante "*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*", prevede, in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la costituzione e le funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

Gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2005, n. 58 e l'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dettano disposizioni sui procedimenti da adottare per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Le suddette norme prevedono, altresì, l'assegnazione delle risorse alle Regioni, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'art. 16 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone la corresponsione diretta, a concorrenza della quota statale, dell'importo ivi dettagliato a carico dei bilanci regionali, con decorrenza dall'anno 2006, ai servizi di trasporto pubblico locale.

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'Agenzia della mobilità piemontese quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri 2004-2007, destinati alle aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

Con proprie Determinazioni dirigenziali n. 685 del 20 dicembre 2018, n. 471 del 02 agosto 2019, n. 644 del 06 novembre 2019 e n. 707 del 25 novembre 2019 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva, assestandola ad **Euro 38.090.000,00**, relativa all'annualità 2019 – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – a favore delle Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

In applicazione a quanto sopra, il Direttore Generale dell'Agenzia, ha disposto, con proprie Determinazioni dirigenziali, quanto segue:

- n. 471 del 02 agosto 2019 è stato liquidato, a copertura dei costi sostenuti in ordine agli oneri contrattuali, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06, il **1° ACCONTO** di competenza anno 2019 - a favore delle Aziende di trasporto pubbliche e private aventi diritto per l'importo complessivo di Euro 5.746.000,00;
- n. 632 del 31 ottobre 2019 è stato liquidato, a copertura dei costi sostenuti in ordine agli oneri contrattuali, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06, il **2° ACCONTO** di competenza anno 2019 - a favore delle Aziende di trasporto pubbliche e private aventi diritto per l'importo complessivo di Euro 19.570.464,00;
- n. 21 del 17 gennaio 2020 è stato liquidato, a copertura dei costi sostenuti in ordine agli oneri contrattuali, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06, il **3° ACCONTO** di competenza anno 2019 - a favore delle Aziende di trasporto pubbliche e private aventi diritto per l'importo complessivo di Euro 4.500.000,00;
- n. 79 del 17 febbraio 2020 è stato liquidato, a copertura dei costi sostenuti in ordine agli oneri contrattuali, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06, il **4° ACCONTO** di competenza anno 2019 - a favore delle Aziende di trasporto pubbliche e private aventi diritto per l'importo complessivo di Euro 4.000.000,00;
- n. 108 del 03 marzo 2020 è stato liquidato, a copertura dei costi sostenuti in ordine agli oneri contrattuali, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06, il **5° ACCONTO** di competenza anno 2019 - a favore delle Aziende di trasporto pubbliche e private aventi diritto per l'importo complessivo di Euro 3.763.103,43.

Con la propria Determinazione dirigenziale n. 63 del 08 febbraio 2021, si è provveduto all'approvazione del **CONSUNTIVO ANNO 2019 – V° LOTTO** ed alla contestuale liquidazione del **SALDO ANNO 2019 – V° Lotto**, al netto degli acconti liquidati, ammontante ad **Euro 220.722,23**.

Rilevato che - **per mero errore materiale** - l'Azienda S.T.A.C. S.r.l., aveva caricato sulla piattaforma regionale i propri dati in modo parziale ed incompleto, in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – annualità 2019 – per una somma di **Euro 87.501,14**, anziché per un totale complessivo di **Euro 130.963,49**.

L'Agenzia, avendo raccolto le nuove dichiarazioni - a consuntivo - dell'Azienda S.T.A.C. S.r.l. e provveduto ad espletare la regolare attività di controllo, sulla base delle dichiarazioni aziendali dei costi sostenuti per la copertura degli oneri contrattuali, pervenute dall'Azienda stessa, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 296/06, ritiene opportuno e necessario procedere all'approvazione del nuovo **CONSUNTIVO ANNO 2019 – V° Lotto**, ad integrazione della precedente Determinazione Dirigenziale n. 63 del 08 febbraio 2021.

La legge 22 dicembre 1984, n. 887 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)”*, ha disposto al TITOLO V – art. 8 – comma 9, quanto segue: *“Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, trova applicazione l'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma, del medesimo testo legislativo.

La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinario del 31 dicembre e, con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali.

Nel caso in cui il Bilancio di previsione non venga approvato entro i termini suddetti, trova applicazione l'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Inoltre, il comma 6 del suddetto articolo sancisce che *“I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, di cui al comma 5, sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis)”*.

Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al fondo pluriennale vincolato. (art. 163, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Poiché la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi va effettuata considerando lo stanziamento del singolo programma (al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato), l'importo dello stanziamento da computare ai fini del calcolo dovrà essere limitato a quanto previsto per le sole spese correnti (titolo 1), senza tenere conto di eventuali previsioni di spesa incluse nel programma, ma afferenti a titoli diversi (art. 163, comma 3 e 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Inoltre, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Espletata la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi, si procede, pertanto, alla liquidazione della spesa di **Euro 30.963,49** a titolo di **saldo contribuito anno 2019 – V° Lotto** – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 ed al netto degli acconti liquidati – a favore dell'Azienda **S.T.A.C. - Società Trasporti Automobilistici Casalesi S.r.l.**, sopra indicata, ad integrazione della precedente Determinazione Dirigenziale n. 63 del 08 febbraio 2021.

Applicazione

Il Direttore Generale dispone di **LIQUIDARE**, con l'emissione del relativo mandato di pagamento, la spesa, pari ad **Euro 30.963,49**, a titolo di **SALDO ANNO 2019 - V° Lotto**, al netto degli acconti liquidati – in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – a favore dell'**Azienda S.T.A.C. S.r.l.**, sopra generalizzata, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) "Trasferimenti correnti ad altre imprese" - Piano finanziario U.1.04.03.99.999, come risulta dall'ALLEGATO 01), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e secondo la seguente imputazione della spesa:

- **Euro 10.000,00 - IMPEGNO 2019/792;**
- **Euro 20.963,49 - IMPEGNO 2020/335.**

Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 27 aprile 2021

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 181, 184 e 185 del T.U.E.L., approvato con il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 23, 35 e 36 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.